

Civile Ord. Sez. U Num. 5059 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 28/02/2017

ORDINANZA

sul conflitto di giurisdizione sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione distaccata di Latina, nel giudizio (R.G. 685 del 2015) vertente tra:

FABUREH LAMINE;

- *ricorrente* -

contro

QUESTURA DI LATINA, in persona del Questore *pero tempore*; MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*;

- *resistenti* -

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

168
17

Am



lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso affinché le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

Ritenuto che Lamine Fabureh, cittadino extracomunitario, ha chiesto l'annullamento del diniego di permesso di soggiorno per motivi umanitari, impugnando il decreto n. 65/2014 del 9 dicembre 2014 del Questore di Latina, reso sulla scorta della conforme valutazione negativa espressa dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma;

che la domanda di annullamento è stata proposta dinanzi al Tribunale ordinario di Latina;

che il giudice ordinario, con sentenza 16 settembre 2015, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo;

che, riassunta la causa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, questo, con ordinanza depositata l'8 gennaio 2016, ha sollevato conflitto, ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod. proc. amm., sul rilievo che la controversia non rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo;

che il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., con cui si chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Considerato che, secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 19 maggio 2009, n. 11535), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari richiesto ex art. 5, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, in quanto, nel



quadro delineato dall'art. 32 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE, le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, mentre al questore non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari;

che il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario è coerente con il rilievo che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore (Cass., Sez. U., 9 settembre 2009, n. 19393; Cass., Sez. U., 16 settembre 2010, n. 19577);

che va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della richiesta, proveniente dal cittadino extracomunitario, di annullamento del diniego, da parte del questore, del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul conflitto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2017.



Il Presidente

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ogg. 28 FEB. 2017
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



Corte di Cassazione - copia non ufficiale